



CITTA' DI BACOLI

Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale

Via G. de Rosa, 137 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

✉ pmbacoli@libero.it

Ordinanza n. 81 prot. gen. n. 21332 del 13.07.2012

Settore IX Polizia Municipale

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art.54 co.4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; contrasto ai comportamenti di danneggiamento del patrimonio pubblico e che ne comportano lo scadimento, ex art.2 lettera b) D.M. 5 agosto 2000, nell'area portuale di MARINA GRANDE.

IL SINDACO

Premesso che dai rapporti della Polizia Municipale, dai contenuti delle segnalazioni, esposti e denunce rappresentate dai cittadini, nell'Area Portuale di Marina Grande è stata registrata una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da comportare lo scadimento della qualità urbana e minacciare seriamente il patrimonio pubblico, oggetto di degrado connesso alla propensione di alcuni soggetti ad utilizzare lo stesso senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina;

Considerato che l'impianto portuale di Marina Grande che si sviluppa su una fascia costiera, un pontile, uno specchio d'acqua (costituito da darsena per l'ormeggio delle imbarcazioni e canale di accesso ed area di manovra per i natanti) rappresenta un'area di elevato pregio paesaggistico da tutelare contro ogni comportamento lesivo della integrità estetica che le viene universalmente riconosciuta;

Ritenuto che la questione compromette la sicurezza urbana e deve essere affrontata ed analizzata, anche nel contesto del principio di leale cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali, affinché emerga la necessità di un'azione mirata e determinante per l'eliminazione dei fenomeni di pericolo e di danneggiamento che si stanno determinando;

Sussistendo la necessità di provvedere in merito;

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 *bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 *bis* della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92;

Richiamato l'ordinanza sindacale n.193 del 26/05/2005;

Per quanto sopra premesso

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, in deroga alle disposizioni emergenti dalla regolamentazione locale e con proiezione additiva rispetto alle prescrizioni imposte, **sulle banchine, sul pontile e nella Piazzetta di Marina Grande**

- E' vietata la posa di ombrelloni, sdraio e lettini;
- E' vietato tenere comportamenti non consoni ed adeguati al luogo quali schiamazzi, attivazione di musica ad alto volume, grida, manifestazioni di scherno verso i divieti pubblici;
- E' vietato ingombrare i luoghi collocandovi o permettendovi la permanenza di animali e cose in modo da indurre, obbligare o costringere eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi a deviazioni, spostamenti o condotte non ordinarie;
- E' vietato il commercio in forma itinerante;
- E' vietato spargere anche accidentalmente materiali, sostanze, residui o frammenti di qualsiasi natura;
- E' vietato bivaccare, sistemarsi o sostare in maniera scomposta o disordinata anche al fine di consumare cibi e bevande;
- E' vietato esplicitare attività ricadenti nella originaria definizione del TULPS relativa ai mestieri girovaghi;
- E' vietato ammassare o depositare beni o materiali che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia di deposito possano creare degrado, anche se non ancora rilevante sotto il profilo igienico sanitario.
- E' vietata ogni altra condotta suscettibile di determinare danneggiamento o imbrattamento dei beni pubblici.

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 *bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.** Resta salva la possibilità per gli Organi Accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

MANDA

Al Prefetto della Provincia di Napoli per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di polizia..

Si trasmette:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla Locale Autorità Marittima di Baia;
- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli;
- Al Commissariato di PS di Pozzuoli;
- Alla Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;
- All'Ufficio demanio e Patrimonio;
- Al Settore II – Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione della presente ordinanza nelle modalità e nelle forme previste dalla legge;

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 12/07/2012

IL SINDACO
Dr. Ermanno Schiano

ML